

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI, BALZAMO, LAGORIO, ACHILLI, COLUCCI, DI VAGNO, FELISETTI, MAGNANI NOYA MARIA, SALADINO, SALVATORE, ACCAME

Presentata il 24 luglio 1979

Riposo sabatico

ONOREVOLI COLLEGI! — L'articolo 19 della nostra Costituzione recita testualmente: « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Lo Stato ha pertanto il dovere di garantire a tutti i cittadini, anche ai non cristiani o cattolici, la libertà e possibilità di professare la propria fede religiosa, e di osservarne i precetti, ciò che a quasi trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana non sempre si verifica.

Accade infatti che per i cittadini appartenenti a confessioni religiose per le quali il riposo settimanale cade in giorni diversi dalla domenica, tale libertà e possibilità fa riferimento, se dipendenti, alla discrezionalità del datore di lavoro, se esercenti una attività autonoma, alla regolamentazione locale o nazionale degli orari di apertura degli esercizi, la quale mai prevede la possibilità di recuperare l'atti-

vità non svolta il sabato in altro giorno della settimana.

Sulla base di queste constatazioni, si può pertanto affermare che ancora in Italia, per questi aspetti, il diritto di libertà di culto del cittadino viene, come regola, largamente violato.

Eppure, in alcuni casi, lo Stato italiano ha già riconosciuto, ad esempio agli avventisti, il diritto di considerare giornata festiva il sabato, con le relative implicanze. Gli alunni avventisti sono, per questo, autorizzati a non sostenere gli esami di sabato, e le loro assenze in detto giorno durante l'anno scolastico, sono pienamente giustificate.

I militari avventisti sono esentati dal normale servizio di sabato, praticamente senza limitazioni. Gli avventisti dipendenti da enti pubblici sono esonerati il sabato dal lavoro, e recuperano le ore non lavorate la domenica ed in altri giorni della settimana.

Ma ai proponenti sembra giusto uscire dall'attuale stato di precarietà e frammentarietà per l'esercizio di un diritto tanto

importante, regolamentandolo attraverso opportune norme.

Tanto più che nella medesima situazione di incompatibilità religiosa per il lavoro al sabato, o in altra giornata, si trovano anche lavoratori autonomi e titolari di esercizi commerciali i quali, allo stato delle cose, non possono contare né sulla discrezionalità del datore di lavoro e neppure su alcune direttive di carattere statale. Dovendo uniformarsi ad orari rigidi, se riposano il sabato od in altra giornata debbono, come già espresso, rinunciare alla possibilità di recuperare il lavoro non svolto, esponendosi ad un trattamento discriminatorio e ad un danno economico ingiusto.

Per quest'ultima categoria di cittadini la Commissione industria, commercio ed artigianato della Camera dei deputati nel maggio 1971, in occasione dell'approvazione della vigente disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, impegnò con voto unanime il Governo a regolamentare con urgenza la particolare situazione dei lavoratori sabatici, nel senso di aderire alla loro necessità di culto assicurando, contestualmente, la possibilità di recuperare in altra giornata (o giornate) settimanale l'orario di apertura non utilizzato il sabato. Nonostante l'autorevolezza del voto, e l'accettazione da parte del Governo, nulla di quanto chiesto si è in questi cinque anni verificato.

Va detto, peraltro, che in molti altri paesi civili il problema nel suo complesso è stato affrontato e risolto da tempo, senza turbative di alcun genere, e che alcuni di questi paesi fanno parte con l'Italia della Comunità economica europea.

La questione è inoltre chiaramente regolata dall'articolo 6 della Convenzione internazionale del lavoro di Ginevra n. 106 del 26 giugno 1957, alla quale l'Italia ha aderito col decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1961, n. 1660. Essa è pertanto diventata un nostro obbligo anche sul piano degli accordi internazionali.

È dunque giunto anche per noi il momento di rompere gli indugi per arrivare ad una soluzione definitiva ed organica della materia, considerando oltretutto che

per alcune confessioni il riposo del sabato è un precetto molto più rigido e meno dotato di eccezioni che quello della domenica per i cattolici.

Non è tuttavia a questi aspetti comparati, che investono delicati problemi di coscienza individuale e collettiva per i quali si impone un pari rispetto, che i proponenti fanno riferimento nel formulare la presente proposta, bensì alla difesa e valorizzazione di un diritto che prima di essere costituzionale è naturale.

Fanno anche riferimento alla consapevolezza che una società è veramente libera e civile nella misura in cui considera e garantisce i diritti delle minoranze, mettendo tutti i cittadini veramente sul medesimo piano, ciò che rappresenta il presupposto della nostra convivenza democratica, ed il retaggio della Resistenza dalla quale è nata la Carta Costituzionale Repubblicana.

La proposta di legge in questione è stata presentata alla Camera dei deputati per la prima volta in data 8 aprile 1976 (n. 4440). A causa dello scioglimento anticipato della sesta legislatura repubblicana non ha trovato la possibilità di essere esaminata. Venne poi riproposta all'inizio della settima legislatura ottenendo lo stesso destino. È pertanto riproposta ora per la terza volta nella certezza di un vostro apprezzamento e voto.

L'articolo 1 generalizza il diritto al riposo settimanale per tutti coloro che per ragioni religiose festeggiano un giorno diverso dalla domenica. Ammette anche il diritto, che ha particolare riferimento per i lavoratori autonomi e per i gestori di esercizi commerciali, eccetera di recuperare in altro giorno il lavoro non svolto il sabato.

L'articolo 2 precisa che i cittadini interessati sono anche i militari, ed affida la regolamentazione di cui all'articolo 1 ai molti organi competenti, nazionali e locali, interessati agli orari di lavoro, scolastici, degli esercizi commerciali, pubblici, eccetera. Limita al periodo di tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il termine entro il quale deve verificarsi la regolamentazione complessiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini appartenenti a confessioni religiose per le quali il riposo settimanale cade nei giorni diversi dalla domenica, sono autorizzati ad osservare tale loro precetto, sia che svolgano un lavoro o servizio dipendente, che autonomo.

Sono altresì autorizzati, ove lo chiedano, a recuperare alla domenica o in altro giorno della settimana l'orario non svolto nella loro giornata di riposo.

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 sono estese a tutti i cittadini dello Stato, siano essi civili o militari.

La loro regolamentazione è curata dagli organi competenti nazionali e locali che presiedono all'attività lavorativa, professionale o di servizio di coloro che ne richiedono l'applicazione, nel rispetto della eguaglianza tra i cittadini, e ciò nel termine massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.